Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 5 giugno 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(5965)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1966, n. 1377.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Benevento.

N. 1377. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Benevento viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 59. — GRECO

LEGGE 29 maggio 1967, n. 337.

Disciplina del trattamento economico del personale degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le liquidazioni dei trattamenti di previdenza e dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovute ai dipendenti degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, cessati dal servizio a partire dal 14 dicembre 1966, sono regolate dalle disposizioni contenute nella presente legge anche nel periodo compreso tra la data suindicata e quella di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 2.

Entro il 31 luglio 1967 i Consigli di amministrazione degli Istituti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale dovranno compiere gli accertamenti e deliberare le misure necessarie per adeguare il trattamento economico del personale dei rispettivi Istituti alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.

A tal fine si deve tener conto del trattamento complessivo che le disposizioni vigenti assicurano, per retribuzioni e altri assegni, comunque denominati, non annessi a funzioni o servizi particolari, e corrisposti con carattere continuativo, al personale dipendente rispettivamente dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti sopra indicati, nonchè della durata e delle modalità delle prestazioni di lavoro di tale personale.

Fino all'emanazione delle sopraddette deliberazioni e comunque non oltre il 31 luglio 1967, al personale degli Istituti suindicati è corrisposto, salvo quanto stabilito dall'articolo 4 della presente legge, il trattamento economico determinato dalla vigente regolamentazione e dalle connesse deliberazioni dei rispettivi Consigli di amministrazione relative alla indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324. La parte di tale trattamento che risulti in eccedenza rispetto a quello che sarà stabilito con le deliberazioni di cui sopra sarà corrisposta a titolo di assegno personale utile alla pensione e all'indennità di anzianità nella misura in cui il titolare ne usufruisca al momento della sua cessazione dal servizio. La medesima parte sarà riassorbita per effetto dei successivi incrementi degli stipendi o delle paghe a qualsiasi titolo dovuti.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 2 della presente legge per la predisposizione degli elementi necessari ai fini degli accertamenti previsti dal primo e dal secondo comma del citato articolo 2 sarà costituita dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale una Commissione di 18 membri così composta: da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da un rappresentante dell'Istituto centrale di statistica, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'interno, da un rappresentante del Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione, da sei rappresentanti delle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a carattere nazionale, dai presidenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti dello Stato, nonchè da due magistrati amministrativi.

La predetta Commissione effettuerà tutte le necessarie rilevazioni, tenendo conto anche degli emolumenti a carattere discrezionale mediamente fruiti dal personale statale, nonchè del valore economico da attribuire alla maggiore durata dell'orario di lavoro del personale degli enti previdenziali e alle diverse modalità delle prestazioni. La Commissione rimetterà le sue conclusioni non oltre il 15 giugno 1967 ai Consigli di amministrazione degli enti interessati, per le deliberazioni di loro competenza.

Art. 4.

Al personale degli Istituti di cui all'articolo 2 che cesserà dal servizio dopo l'entrata in vigore della presente legge non potrà essere liquidato in capitale, in misura superiore al venti per cento, il trattamento di previdenza maturato dal personale stesso. In luogo della liquidazione in capitale si applicheranno d'ufficio i correlativi trattamenti pensionistici previsti dai rispettivi regolamenti e, in mancanza, si provvederà alla liquidazione di una corrispondente rendita vitalizia.

Agli effetti della determinazione dell'indennità di anzianità o di altra equivalente dovuta al predetto personale non è ammessa la valutazione di anzianità convenzionali non previste da disposizioni legislative.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1967

SARAGAT

MORO — BOSCO — TAVIANI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 febbraio 1967, n. 338.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Francesco Giordani, in Roma.

N. 337. Decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvata una modifica all'art. 8 dello statuto della Fondazione Francesco Giordani, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1967
Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 61. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'articolo 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, d'intesa con gli organi della Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Nella Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7 e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Nella Regione a Statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie in termini di attualità e prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Pianura meridionale e bassa* (1)

Comprende la fascia adriatica e le basse valli degli affluenti in sinistra del Livenza, quella del Tagliamento e quelle dei fiumi che si formano alla linea delle risorgive, per una superficie di circa 115.000 ettari, ricadente prevalentemente in provincia di Udine.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Azzano Decimo, Chions, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, Pasiano di Pordenone, Sesto al Reghena, Bagnaria Arsa, Bertiolo, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Porpetto, Palmanova, Pocenia, Rivignano, Ronchis di Latisana, S. Vito al Torre, Talmassons, Teor, Varmo, Visco, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Carlino, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Latisana, Lignano Sabbiadoro, Marano Lagunare, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Precenicco, Ruda, S. Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Terzo di Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina in provincia di Udine, ivi compreso il circondario di Pordenone; nonchè la circoscrizione comunale di Grado in provincia di Udine.

2° *Territorio. — Pianura media* (2)

Comprende le zone, irrigue e non irrigue, fra il Livenza ed il Tagliamento e fra quest'ultimo e lo Judrio, oltrechè il basso bacino dell'Isonzo sino al golfo di Trieste.

Ricade prevalentemente nel circondario di Pordenone e nella provincia di Udine, per una superficie di circa 168.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Brughera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, Sacile, S. Quirino, Zoppola, Arzene, Casarsa, Cordovado, S. Giorgio della Richinvelda, S. Martino al Tagliamento, S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Valvasone, Vivaro, Basiliano, Camino al Tagliamento, Codroipo, Coseano, Dignano, Flaibano, Lestizza, Mereto di Tomba, S. Vito di Fagnana, Sedegliano, Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Manzano, Martignacco, Moimacco, Mortegliano, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Reana del Roiale, Romanzacco, S. Giovanni al Natisone, S. Maria la Longa, Tavagnacco, Trivignano Udinese, Udine, in provincia di Udine; Gradisca d'Isonzo, Mariano, Medea, Meraro, Romans d'Isonzo, S. Canzian d'Isonzo, S. Lorenzo di Mossa, S. Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, in provincia di Gorizia.

3° *Territorio. — Collina carsica* (3)

Comprende la zona collinare in sinistra dell'Isonzo e quella litoranea in provincia di Trieste, per una superficie di circa 24.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Savogna d'Isonzo, Sagrado, Doberdò del Lago, Fogliano di Redipuglia, Ronchi dei Legionari, Monfalcone,

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 14, 15 e parte della 10 di Udine, nonchè parte della regione agraria n. 2 di Gorizia.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 10, 11 e parte della 12 di Udine, nonchè parte della n. 2 di Gorizia.

(3) Sono interessate in parte le regioni agrarie ISTAT nn. 1 e 2 di Gorizia e n. 1 di Trieste.

in provincia di Gorizia; Duino Aurisina, Sgonico, Monrupino, Trieste (parte), S. Dorligo della Valle (parte), in provincia di Trieste.

4° *Territorio. — Collina propriamente detta* (1)

Comprende le zone collinari dei bacini dei torrenti Cellina, Meduna, Arzino e quello del bacino del Tagliamento, con terreni di norma morenici, nonchè le zone collinari, con terreni in prevalenza eocenici, dei bacini del Torre, del Natisone e dell'Isonzo in cui i primi affluiscono, per una superficie di circa 143.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni comunali di Arba, Aviano, Budoja, Caneva, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Val Cellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Travesio, Buja, Cassacco, Colloredo di Monte Albano, Fagagna, Majano, Moruzzo, Osoppo, Pagnacco, Ragogna, Rive d'Arcano, S. Daniele del Friuli, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Magnano in Riviera, Montenars, Nimis, Prepotto, S. Pietro al Natisone, Tarcento, Torreano, in provincia di Udine; Dolegna del Collio, Gorizia, Mossa, Farra d'Isonzo, in provincia di Gorizia; Muggia, Trieste (parte), S. Dorligo della Valle (parte), in provincia di Trieste.

5° *Territorio. — Carnia, Canal del Ferro, Valcanale* (2)

Comprende le alte valli del Tagliamento e del Fella con terreni di origine varia, dall'arcaico al terziario, per una superficie di circa 225.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Ampezzo, Comeglians, Enemonzo, Forni di Sotto, Forni di Sopra, Forni Avoltri, Lauco, Ovaro, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Villa Santina, Bordano, Trasaghis, Amaro, Arta, Cavazzo Carnico, Cercivento, Ligosullo, Paluzza, Paularo, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Zuglio, Chiusaforte, Dogna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Venzone, Malborghetto Valbruna, Tarvisio, in provincia di Udine.

6° *Territorio. — Prealpi Carniche* (3)

Comprende le alte valli dei torrenti Cellina, Meduna ed Arzino (parte), con terre di origine calcarea o dolomitico-triasica, per una superficie di circa 83.000 ettari ricadente interamente nel circondario di Pordenone.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Forgaria del Friuli, Frisanco, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Vito d'Asio, in provincia di Udine.

7° *Territorio. — Prealpi Giulie* (4)

Comprende le alte valli dei torrenti Torre, Cornappo e Natisone, con terreni di origine calcareo-marnosa ed eocenica, per una superficie di circa 26.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei comuni di Drenchia, Grimacco, Lusevera, Pulfero, S. Leonardo, Savogna, Stregna, Taipana, in provincia di Udine.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 7 e 8 di Udine, nonchè parte delle regioni nn. 1 e 2 di Gorizia e n. 1 di Trieste.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 1, 2, 3, 4 e parte della 5, di Udine.

(3) E' interessata, in parte la regione agraria ISTAT n. 5 di Udine.

(4) E' interessata la regione agraria ISTAT n. 6 in provincia di Udine.

LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in generale, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Pianura meridionale e bassa.*

In generale nel territorio, sottostante la linea delle risorgive, è in atto un sostanziale processo di trasformazione dell'economia agricola. Infatti l'intervento pubblico e l'iniziativa privata dell'ultimo quindicennio hanno già introdotto notevoli modificazioni nelle preesistenti strutture economico-agrarie e sociali ed hanno posto le premesse per l'ulteriore valorizzazione delle potenzialità produttive.

Il livello attuale di utilizzazione delle risorse disponibili ed indotte e le tendenze produttive che vanno affermandosi, anche per le sollecitazioni del mercato, consentono di cogliere alcune linee significative della evoluzione agricola; d'altra parte, la realizzazione e lo adeguamento, in corso, di strutture industriali e turistiche, di infrastrutture e nodi infrastrutturali, consentono di prevedere l'ulteriore affermazione di determinate colture ed ordinamenti colturali.

Aspetto essenziale dell'anzidetta evoluzione e trasformazione nella parte litonarea — in particolare — è l'attuazione di ordinamenti altamente intensivi, o comunque in grado di realizzare il più conveniente prezzo di trasformazione dell'acqua irrigua.

Lo sviluppo del territorio trova, così, il punto di riferimento più significativo nella diffusione di colture erbacee capaci di alte produzioni unitarie, specie il mais e la barbabietola da zucchero.

Peraltro, larghe possibilità si manifestano:

— nelle terre, di norma irrigue, ad appropriato franco di vegetazione, per le colture frutticole sia drupacee che pomacee;

— nelle terre, di norma seccagne, ed in singole plaghe a tradizione e vocazione specifiche, per la viticoltura per vini di qualità;

— nelle striscie sabbiose e contermini, purchè irrigue, per la orticoltura.

Le prospetive zootecniche sono notevolissime; esse riguardano di norma, nelle aziende diretto-coltivatrici, congiuntamente i comparti della carne e del latte; e, presso le medie e le grandi aziende, quello specializzato del latte, ove l'irrigazione sia intervenuta, oppure quello specializzato della carne nelle altre zone. Anche per quanto riguarda la pesca nelle acque interne si accentua la tendenza a sviluppare impianti specializzati sia nel settore della troticoltura, in particolare nei pressi della linea delle risorgive, sia in quello della vallicoltura.

Nel territorio vanno affermandosi l'impresa diretto-coltivatrice e quella a conduzione in economia diretta con salariati.

Avuto riguardo alle sopraindicate possibilità, nelle aziende diretto-coltivatrici possono essere opportunamente sviluppati ordinamenti, colture ed allevamenti che consentono sia l'impiego di una notevole quota di manodopera, sia una sostanziale uniformità di assorbimento della stessa nel corso dell'annata; pertanto trovano in esse conveniente collocazione sia le attività zootecniche, sia le coltivazioni frutticole, orticole ed anche viticole.

Nelle aziende ad economia diretta con salariati, che dovranno basarsi sulla meccanizzazione più spinta, sono invece da promuovere ordinamenti caratterizzati da un alto grado di specializzazione delle colture foraggere, industriali, fruttiviticole ed orticole da pieno campo.

Per concretizzare tali possibilità di sviluppo, è necessario però che l'iniziativa privata sia resa possibile e coordinata dai vari Enti che operano nel territorio, al fine di predeterminare un organico e stabile sistema economico attraverso la protezione a mare ed a fiume delle terre soggette a dannose inondazioni, il completamento e la piena utilizzazione del vasto complesso di opere irrigue, bonificatorie e di interesse civile, il completamento delle opere di riordino fondiario.

Quanto agli impianti extraziendali per la lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti, che nel territorio riguardano soprattutto il latte ed il vino, è necessario aumentarne l'efficienza attraverso la loro concentrazione ed evoluzione in senso consortile, così da ridurre i costi di trasformazione e meglio qualificare i prodotti. Per altre produzioni, in particolare per quanto riguarda la carne e gli ortofrutticoli, possono trovare posto iniziative specifiche.

Con particolare riferimento ai terreni sub-litoranei, essi ripetono in sostanza le condizioni anzidette salvo che non presentano problemi di difesa a mare ed a fiume e di emungimento meccanico; si manifestano però più specifiche vocazioni per la viticoltura oltrechè la tabacchicoltura, ed esigenze maggiori per ciò che concerne l'irrigazione.

Inoltre la proprietà diretto-coltivatrice è presente in misura maggiore, mentre l'introduzione dell'impresa in economia con salariati presenta qualche difficoltà: le linee di sviluppo debbono di conseguenza adeguarvisi.

2° *Territorio. — Pianura media.*

E' costituita dai terreni, di norma ricchi di scheletro, che si estendono dai piedi delle colline alla linea delle risorgive. Sono presenti, in via prevalente, aziende a conduzione familiare con rilevante grado di frazionamento e polverizzazione, nonchè aziende condotte in economia.

Mentre in una parte di questo territorio sono in atto profondi processi di rinnovamento, sollecitati talvolta dai notevoli interventi pubblici nel settore dell'irrigazione e talvolta dalla realizzazione di impianti collettivi per la lavorazione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, in altre parti, prevalentemente ricadenti nella provincia di Udine, tale sviluppo non si è manifestato.

All'estremo nord-est della stessa provincia, una fascia comprendente le giaciture più alte di alcuni comuni presenta caratteri nettamente collinari ed è sede di un'eccellente viticoltura. Per tale fascia valgono le indicazioni riguardanti il successivo territorio.

Nelle rimanenti zone interessate, in genere, le condizioni climatiche e le caratteristiche pedologiche consentono di favorire lo sviluppo delle colture arboree, soprattutto ove sia in atto l'esercizio irriguo, di quelle viticole per vini di qualità nei terreni sufficientemente dotati, di quelle foraggere e cerealicole, il mais particolarmente, con larga preminenza degli allevamenti, nell'intero territorio.

Le prospettive di sviluppo zootecnico sono notevoli anche presso le aziende a conduzione familiare ad indirizzo frutticolo e viticolo, che stanno orientandosi verso gli allevamenti in forma collettiva (stalle sociali).

Una particolare attenzione merita la gelsicoltura, il cui rilancio richiede basi razionali, anche tramite imprese specializzate.

In linea generale, nel quadro delle precisazioni già espresse, la frutticoltura, la viticoltura e la foraggicoltura, ivi compresi i cereali da foraggio, sono settori per i quali esistono valide prospettive; l'attività zootecnica dovrà però rimanere il cardine dell'azienda e riguardare, di norma, la produzione specializzata del latte nelle zone irrigue, quella della carne e del latte altrove.

Tali indirizzi postulano, al fine della razionalizzazione dell'economia agricola, di essere assecondati dalle indispensabili modifiche strutturali.

In particolare, notevole contributo potrà essere dato dalla piena e razionale utilizzazione delle disponibilità idriche, adeguando la validità tecnica e le maglie delle reti irrigue anche tramite un processo di riordino fondiario.

Del pari, le indicate prospettive di sviluppo si tradurranno in realtà ove, in armonia con l'estendimento dello esercizio irriguo, si dia opportunamente luogo alla realizzazione di impianti collettivi per la valorizzazione delle produzioni indicate.

Per la parte non irrigua, salvo quanto già espresso, si rimanda alle considerazioni relative al quarto territorio.

3° *Territorio. — Collina carsica*

Predomina la proprietà diretto-coltivatrice, peraltro assai polverizzata e frammentata.

Nell'ultimo quindicennio si è verificato anche in questo territorio, nonostante l'elevata ventosità primaverile ed estiva e l'esiguità delle terre autoctone sulla roccia di base, una notevole trasformazione dell'economia agricola. La sollecitazione di ampi ed attivi mercati vicini, che manifestano aperte tendenze all'espansione, ha determinato infatti una chiara linea evolutiva, facilmente percepibile, che si farà presumibilmente sempre più netta.

Aspetto essenziale di tale evoluzione, per ciò che concerne le terre migliori ed in posizione di favore rispetto alle città, è l'espansione della floricoltura ed anche della orticoltura. Nelle terre di media fertilità, invece, lo sviluppo ha fatto perno sul settore zootecnico e su quello viticolo-floricolo.

Le prospettive di sviluppo sono pertanto notevoli, soprattutto per le terre migliori e meglio collocate rispetto al mercato, nel settore floricolo, orticolo ed anche viticolo; per ciò che concerne il settore zootecnico esso non potrà che svolgere, nel complesso, una funzione complementare indirizzandosi prevalentemente verso la produzione del latte.

In particolare, nelle aziende diretto coltivatrici dovrà sollecitarsi la specializzazione e l'estensione di colture d'alto reddito quali la floricoltura e l'orticoltura ed anche la viticoltura congiunta, talvolta, alle colture dell'albicocco, del ciliegio, del nocciuolo, nonchè dello olivo.

Nei terreni più magri ed eccentrici rimane la indicazione per lo sfruttamento silvo-zootecnico.

In vista del perseguimento delle indicate prospettive, sono da proporsi azioni volte ad indurre le indispensabili modifiche strutturali ed infrastrutturali, oltre che l'adeguamento delle tecniche produttive.

Sul piano del pubblico intervento, assumono importanza l'aumento delle disponibilità irrigue, l'adegua-

mento delle strutture ed infrastrutture, la organizzazione collettiva per la vendita delle produzioni floricole ed orticole, la costituzione di un sufficiente demanio forestale.

4° *Territorio. — Collina propriamente detta.*

In questo territorio non ha ancora avuto inizio un sostanziale processo di trasformazione dell'economia agricola, con eccezione per la zona, costituita da terreni eocenici, posta al nord-est della provincia di Udine, che si estende anche al nord-ovest della provincia di Gorizia.

Il livello attuale di valorizzazione delle risorse disponibili e le tendenze produttive che vanno affermandosi, consentono però egualmente di cogliere gli aspetti principali delle linee di sviluppo; palesi sono, d'altronde, i riflessi della realizzazione in corso di importanti opere civili.

Tale evoluzione, per ciò che concerne la parte estrema ad est ed ovest del territorio nonchè una limitata fascia — sita al margine meridionale dei terreni prevalentemente morenici — beneficiante di una esposizione e di una latitudine favorevoli, consiste principalmente nella razionalizzazione della produzione vitivinicola di qualità, che resta però in posizione subordinata rispetto alla attività zootecnica; nella maggior parte del territorio, invece, con terreni di origine morenica, si rileva un accentuato indirizzo zootecnico, con razze da carne e latte, unitamente a processi di rimboschimento con essenze e rapido accrescimento; nei terreni eocenici, compresi quelli inclusi nel precedente e contiguo territorio di pianura, l'aspetto evolutivo, che riguarda una eccellente viticoltura per vini di pregio in un ambiente ottimamente vocato, si rileva, oltrechè nella progressiva selezione clonale dei vitigni, nell'inizio dell'adeguamento degli impianti alle esigenze della meccanizzazione. L'attività zootecnica sta qui assumendo una posizione relativamente subordinata.

Il processo di trasformazione del tipo di imprese, in via generale, si sviluppa in un senso favorevole alla diffusione della proprietà-coltivatrice; sono in aumento anche le aziende part-time nel raggio d'influenza delle concentrazioni urbane.

Le linee di evoluzione in corso si manifestano aderenti alle possibilità del territorio e vanno quindi ulteriormente favorite. In particolare il settore zootecnico, tranne alcune eccezioni, continuerà a rivestire notevole importanza.

Aspetto essenziale è, peraltro, la costituzione di impianti collettivi specie nello specifico settore zootecnico.

5° *Territorio. — Valcanale - Canal del Ferro-Carnia.*

Le linee di sviluppo di questo territorio montano, viste nella prospettiva di una armonica evoluzione fra i vari settori economico-sociali e fra le varie zone nello ambito del territorio, sono quelle della maggiore possibile utilizzazione delle risorse naturali e del massimo impiego delle forze di lavoro; queste ultime indirizzate ad attività in grado di assicurare redditi sufficienti e tali da rendere possibile il permanere degli insediamenti.

Obiettivi, quindi, che puntano al sostanziale miglioramento non solo delle produzioni in termini economici, ma altresì delle condizioni di vita delle popolazioni alpine.

Secondo questa linea, nei disegni di sviluppo e ristrutturazione delle attività agro-zootecniche del territorio vanno considerati, con ordine prioritario, il ridimensionamento e la ristrutturazione delle aziende agro-silvo-pastorali, mirando a forme di tipo imprenditoriale, specializzate, autosufficienti e competitive, e, in subordine, il sostegno delle piccole aziende di tipo part-time, idonee a fornire redditi complementari ad altre attività di tipo turistico, artigianale e comunque extra agricolo. Le condizioni socio-economiche ed ambientali del territorio suggeriscono, inoltre, l'ulteriore sviluppo di iniziative cooperativistiche per quanto riguarda l'allevamento del bestiame, le malghe, i pascoli, i caseifici, le mutue bestiame, i macelli cooperativi.

La realizzazione di tali linee di sviluppo va assecondata da una organica e capillare azione di divulgazione e di assistenza tecnica a favore delle imprese agro-silvo-pastorali singole od associate; azione da affidare a personale specializzato nei settori della foraggicoltura, dell'alpeggio, degli allevamenti zootecnici e della cooperazione.

Premesso che nelle zone montane le produzioni zootecniche a costi competitivi potranno attuarsi solo attraverso il largo e razionale impiego del pascolo ed il ridimensionamento e la specializzazione delle aziende, le linee di sviluppo a sostegno del settore dovranno essere dirette a perseguire le seguenti finalità:

— l'incremento ed il miglioramento delle produzioni foraggere, puntando sulla massima valorizzazione dei prati che per ubicazione e giacitura si prestano alla meccanizzazione, almeno parziale, delle operazioni di affienagione e di trasporto;

— la migliore e più intensa utilizzazione dei pascoli di monte, attraverso la ristrutturazione ed il potenziamento delle malghe considerate nel complesso degli elementi che le compongono;

— la ricostituzione ed il potenziamento dei prati-pascoli di pre-monticazione e di post-monticazione, quale insostituibile mezzo per dare all'esercizio del pascolamento il maggior sviluppo nel corso dell'anno;

— la razionalizzazione e l'ammodernamento dei sistemi di allevamento;

— la concentrazione del latte destinato alla vendita ed alla caseificazione in complessi caseari di idonee dimensioni per la tipicizzazione e commercializzazione dei prodotti.

Quanto al settore forestale, hanno grande importanza il problema della sistemazione montana dei bacini idrografici-fluviali e quello della forestazione, in buona parte collegato al precedente.

Si pone, pertanto, la necessità di piani organici e graduali che si articolino secondo modi e nei comparti seguenti:

— attuazione di organici e completi sistemi di opere di bonifica montana con specifico riferimento a quelle di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale ed al miglioramento e ricostruzione, oltrechè dei pascoli, dei boschi deteriorati, con finalità protettive, che si pongono come indispensabile premessa alla forestazione vera e propria, seguendo in proposito i criteri della selvicoltura naturalistica. Tale azione si pone con rilievo preminente, attesa la gravità dei fenomeni di distruzione del suolo.

La risoluzione del problema della sistemazione montana dovrà utilizzare la vasta strumentazione tecnica idronomica, non esclusa quella degli invasi in alveo

e fuori alveo, della trattenuta della portata solida mediante dighe di contenimento, arginature trasversali e longitudinali, etc.;

— ricostruzione dei castagneti deteriorati per cause fitopatologiche, o usando sostitutivamente la selvicoltura accelerata specie nelle giaciture più favorevoli, come è da fare, in modo particolare, nel settimo territorio;

— riconversione di cedui in boschi ad alto fusto per conseguire risultati economicamente validi e tali da corrispondere alle esigenze protettive del suolo;

— *attuazione di rimboschimenti di competenza della* pubblica Amministrazione, che dovranno eseguirsi seguendo i criteri della selvicoltura naturalistica, al fine di ricostruire gli equilibri alterati dall'azione antropica e dalle avverse condizioni fisiche e biologiche entro il più breve tempo possibile; altresì, ove richiesto dalle condizioni fisiche dei terreni, attuazione di lavori di rivestimento vegetale, preparatori (o anche definitivi) mediante cespugliamento, inerbimento, costituzione di prati e pascoli alberati, (anche per il consolidamento delle dune e sabbie mobili dei litorali vincolati a sensi della legge n. 3267 dell'anno 1923);

— incremento delle superfici boscate mediante le libere iniziative dei privati e degli enti, da attuare mediante il rimboschimento dei terreni nudi e cespugliati ai fini protettivi e produttivi, ma con l'esclusione dei terreni utilizzabili agrariamente o che si prestino a valorizzazioni turistiche o residenziali;

— ampliamento e potenziamento del sistema vivaistico in zone ecologicamente adatte alle stazioni di impiego delle specie coltivate;

— ampliamento — anche al fine di conservazione dei beni forestali e di difesa contro varie forme di dissesto idrogeologico — del patrimonio indisponibile forestale tramite l'Azienda delle foreste della Regione Friuli-Venezia Giulia, con priorità per i terreni siti nei bacini montani e nei comprensori di bonifica montana che siano compresi nei progetti di sistemazione montana.

Vanno pure considerate con preferenza, anche in funzione di sentite esigenze sociali e di finalità turistiche, le opere di viabilità rurale, di rifornimento idrico e di elettrificazione degli insediamenti rurali, nonchè le infrastrutture minori (teleferiche, palorci, lattodotti, etc.).

6° *Territorio. — Prealpi Carniche*

Le linee di sviluppo per l'evoluzione agro-zootecnica di questo territorio montano, che fa capo al circondario di Pordenone, non si discostano da quelle del precedente territorio, se non per le più ridotte possibilità di espansione del pascolo in alpe, a causa dell'ubicazione delle malghe che, in genere, sono di difficile accesso.

Inoltre, le prospettive legate alle attività agro-silvo-pastorali, per quanto attiene in particolare le aziende familiari di tipo part-time, non potranno qui non avvantaggiarsi della relativa vicinanza dei centri industriali esistenti o in corso di sviluppo nella sottostante pianura.

Anche per questo territorio il problema della sistemazione montana è molto grave. Questo problema e tutti gli altri relativi alla conservazione e miglioramento dei beni forestali, dato la natura molto aspra dell'orografia, richiedono una azione particolarmente intensa ed accurata.

7° *Territorio. — Prealpi Giulie*

Le prospettive di sviluppo del settore agricolo ricalcano in genere quelle indicate per la Carnia e per le Prealpi Carniche (5° e 6° territorio). Va rilevato, però, che in questo territorio del confine orientale le condizioni sociali e di sviluppo economico sono particolarmente depresse, per la povertà dell'ambiente e per particolari ragioni storiche. Assume particolare importanza, quindi, il miglioramento delle infrastrutture, che, pure essendo al servizio dell'agricoltura, migliorano le condizioni di vita delle popolazioni e indirettamente favoriscono il turismo.

In particolare circa il settore forestale, oltre a tutti gli altri problemi già ricordati (per la conservazione, il miglioramento e l'incremento dei beni forestali), acquista rilievo quello della ricostruzione dei castagneti deteriorati per cause fitopatologiche e decadimento economico; i problemi della sistemazione montana si presentano con aspetti di indubbia gravità che richiedono l'impiego di tutti gli strumenti idronomici.

DIRETTIVE D'INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, organismi ed enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione. Gli interventi previsti dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910, e quelli della Regione previsti dagli specifici provvedimenti in materia di agricoltura, saranno fra loro coordinati ed integrati, allo scopo di assicurare unitarietà e massima efficacia all'azione pubblica, nonchè di riservare identico trattamento a tutti gli aventi diritto.

In particolare, l'Ente di sviluppo, in via di costituzione, potrà dare un incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di riassetto fondiario; agli enti di bonifica spetteranno, in linea prevalente la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali conseguenti.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed, in particolare, secondo le direttive seguenti nello obiettivo di perseguire, in una con la maggior efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Pianura meridionale e bassa*

Gli interventi dovranno tendere in linea preminente a promuovere il consolidamento economico e l'ulteriore affermazione dei vari ordinamenti agricoli su cui deve fare crescente leva lo sviluppo del territorio, articolando in tale senso gli incentivi e le iniziative.

L'azione diretta, attraverso i diversi enti interessati, favorirà la definitiva risoluzione dei problemi concernenti:

— il rafforzamento delle arginature a fiume ed a mare, in considerazione dell'urgenza ed indifferibilità della difesa dei terreni bonificati — in genere di grande fertilità ed in parte investiti anche a colture specializzate — nonchè della salvaguardia dei centri agricoli ed urbani con relative infrastrutture;

— il completamento e la più idonea utilizzazione degli schemi irrigui in atto;

— il completamento delle opere di bonifica;

— la definitiva disciplina idraulica del territorio e lo adeguamento degli impianti idrovori.

Sul piano interaziendale, al fine precipuo di realizzare la riduzione dei costi e l'aumento delle produttività, saranno favorite le iniziative interessanti la sistemazione dei terreni irrigui e quelle rivolte alla più ampia utilizzazione delle dotazioni dei corpi d'acqua già disponibili, nonchè quelle concernenti le infrastrutture di significato economico-sociale, al fine di sollecitare la trasformazione degli indirizzi produttivi.

Nei confronti degli ordinamenti saranno agevolate le iniziative direttamente riguardanti il miglioramento del settore zootecnico, anche se in alcune parti si dovrà tenere debito conto delle vocazioni frutticole, vitivinicole ed anche orticole, queste ultime nella striscia sabbiosa litoranea.

I miglioramenti delle strutture aziendali saranno favoriti ove giustificati e conseguenti agli orientamenti vocati dai singoli ambienti; di norma dovranno mirare a consolidare l'insediamento rurale nel territorio e riguarderanno in particolare il settore zootecnico; nelle zone irrigue dovranno favorirsi le strutture concernenti il settore frutticolo, ed in quelle seccagne a miglior franco di vegetazione — in ambienti tradizionalmente interessati — il settore vitivinicolo per produzioni di qualità.

L'intervento volto a dotare degli opportuni mezzi tecnici le aziende dovrà distribuirsi in conformità alle specifiche vocazioni zonali, ispirandosi a criteri di opportuna economicità.

Circa la difesa fitosanitaria, si avrà particolare riguardo per le iniziative, su base associata miranti alla meccanizzazione della stessa.

Saranno promossi e realizzati impianti di lavorazione, di conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti purchè di dimensioni valide rispetto al mercato, con particolare riguardo per il comparto lattiero, specie nelle plaghe irrigue.

Se vicini ai nodi infrastrutturali più efficienti, e specie se promossi da organismi di 2° grado, sarà particolarmente favorita la realizzazione di depositi e centri di smistamento e vendita di prodotti agricoli.

Per la concessione dei contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 della legge n. 910 sarà data preferenza agli impianti collettivi di valide dimensioni per la raccolta, conservazione, vendita dei prodotti, compresi quelli vitivinicoli nelle zone delimitate ai sensi della legge n. 930 del 12 luglio 1963 per la tutela della denominazione di origine dei vini e quelli di 2° grado concernenti la commercializzazione dei prodotti vinicoli che dovessero sorgere in questo od in altri territori.

Infine, sarà pure favorito il sorgere di impianti ittiogenici specializzati nelle acque interne.

2° *Territorio. — Pianura media*

L'intervento pubblico dovrà tener conto delle linee di sviluppo più congeniali al territorio, che si possono riassumere nella trasformazione delle colture arboree promiscue in specializzate e nello sviluppo dell'irrigazione nelle zone seccagne; si dovrà altresì riguardare con particolare favore al potenziamento degli allevamenti per la produzione di carne e latte, curando il miglioramento della razza pezzata rossa friulana che costituisce il cardine degli allevamenti tradizionali.

In particolare gli interventi diretti dovranno essere volti:

— al completamento ed al riassetto dei sistemi irrigui già in atto e all'ampliamento dei comprensori di bonifica;

— alla promozione nelle zone più idonee di quei sistemi d'irrigazione che permettano di economicizzare maggiormente le disponibilità idriche;

— al reperimento di acqua e alla realizzazione, ove possibile, di invasi adeguati.

Per quanto concerne le coltivazioni arboree le necessarie azioni saranno svolte sia per estendere e razionalizzare l'impianto di vigneti nei comprensori in corso di delimitazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, al fine della tutela delle denominazioni di origine controllata o controllata e garantita, specie nella striscia a carattere collinare ed eocenico sita a nord-est del territorio, sia per favorire la trasformazione di colture promiscue in specializzate ove si abbia garanzia di redditività e, per quanto riguarda il gelso, ove questa coltura possa essere affettuata in sostituzione di altre economicamente meno vantaggiose, specie se collegata ad iniziative di allevamenti a carattere collettivo. Circa i vivai di viti, sarà data preferenza alla istituzione di campi di piante madri effettuati con materiale selezionato.

Verranno sostenute le forme associate, specie se cooperative, che provvedano alla difesa fitosanitaria.

Per quanto concerne l'acquisto di mezzi tecnici, saranno agevolate con preferenza le iniziative volte a meccanizzare la raccolta dei foraggi ed i lavori di stalla. Del pari, nell'ambito delle vaste azioni che si rendono necessarie per sostenere lo sviluppo del settore zootecnico, saranno agevolati fra l'altro gli acquisti di riproduttori di pregio.

Sul piano delle strutture aziendali ed interaziendali dovranno riguardarsi con particolare favore i lavori sistematori per lo sviluppo della irrigazione e la regimazione delle acque, nonchè le strutture edilizie in rapporto con l'ordinamento colturale dell'azienda e quelle tendenti al miglioramento delle condizioni di vita nelle campagne.

Sul piano interaziendale sarà anche, ove opportuno, incoraggiata la realizzazione di acquedotti rurali, di elettrodotti per usi sia domestici che aziendali e di strade interpoderali.

Nei riguardi delle iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dei prodotti, saranno considerate con particolare favore quelle concernenti le latterie sociali di adeguate dimensioni, specie se conseguenti alla concentrazione di impianti minori; gli impianti del settore vitivinicolo specie se di notevoli dimensioni e per prodotti di qualità; le stalle sociali.

3° *Territorio. — Collina Carsica*

L'intervento pubblico dovrà fra l'altro riguardare:

— la forestazione ed il miglioramento dei pascoli nelle zone più periferiche e disagiate;

— l'esercizio zootecnico, specie con razze da latte e carne, nelle zone marginali del territorio, nelle quali è anche proponibile in qualche caso un'incentivazione della viticoltura e della coltura del ciliegio e del nocciuolo.

In genere, comunque, dovranno essere particolarmente favorite, con i mezzi opportuni, la floricoltura e l'orticoltura nelle giaciture prossime ai centri urbani e nelle terre più fertili, specie sollecitando l'aumento delle disponibilità idriche. Quanto al miglioramento

delle strutture aziendali, dovranno incentivarsi soprattutto le iniziative concernenti il rammodernamento e riattamento dei fabbricati rurali d'uso zootecnico e la costruzione e l'ammodernamento delle serre.

Circa la meccanizzazione ed il credito, saranno favoriti l'acquisto di bestiame selezionato e di macchine motoperatrici ed operatrici necessarie alle lavorazioni orticole e di serra, e le relative attrezzature.

Così pure sarà favorita la razionale difesa fitosanitaria.

Saranno agevolate in modo particolare eventuali iniziative concernenti la costruzione e l'esercizio di impianti collettivi extraziendali per la vendita dei prodotti floricoli ed orticoli.

L'attività dimostrativa e l'assistenza tecnica dovranno adeguarsi agli indirizzi suaccennati.

4° *Territorio. — Collina propriamente detta*

Conseguentemente alle linee di sviluppo indicate per l'agricoltura del territorio, l'azione si articolerà secondo le seguenti direttive generali:

— saranno favorite le iniziative riguardanti la costruzione di invasi per l'approvvigionamento dell'acqua ad uso irriguo, anche in vista delle necessità proprie del territorio della pianura media;

— sarà agevolata la costituzione di aziende specializzate in campo vitivinicolo oppure di aziende ad indirizzo misto vitivinicolo-zootecnico specie nei comprensori delimitati, o delimitandi, ai fini della denominazione di origine controllata o controllata e garantita con particolare riguardo ai terreni eocenici a cavallo delle provincie di Gorizia ed Udine;

— sarà promosso il miglioramento ed il potenziamento del patrimonio bovino, specie appartenente alle razze pezzata rossa friulana e bruno-alpina ricercando, specie per la prima, la riduzione della variabilità nella produzione lattea mediante oculata applicazione delle norme selettive;

— saranno assecondate le iniziative volte alla trasformazione di colture arboree promiscue, ivi comprese quelle gelsicole — specie se connesse a prospettive di allevamenti collettivi — in coltura specializzata;

— saranno concesse agevolazioni alle aziende ad indirizzo misto, e cioè silvo-agricolo, ove l'esercizio silvicolo si ponga in posizione subordinata e complementare rispetto al principale e riguardi essenze forestali a rapido accrescimento.

Per ciò che concerne le iniziative aziendali ed interaziendali si avrà particolare riguardo:

— alla sistemazione idraulico-agraria ed anche idraulico-forestale dei terreni;

— alle opere concernenti la sistemazione di colle in vista della necessità di consentire lo sviluppo della meccanizzazione specie nei comprensori delimitati a norma del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 930;

— alle opere edilizie che assolvano al fine di migliorare le condizioni di vita nelle campagne, o di costituire adeguati ed organici complessi zootecnici;

— alle opere di provvista e distribuzione di acqua potabile nelle campagne, alla realizzazione di elettrodotti d'uso domestico ed aziendale congiunto, alle strade interpoderali e vicinali specialmente se assolvano alle funzioni indicate trattando della pianura media.

Oltre alle stalle sociali, saranno incentivati gli impianti collettivi di lavorazione, conservazione, trasformazione e vendita dei prodotti con particolare riguardo a quelli del settore caseario — specie se di adeguate dimensioni e conseguenti a concentrazione o sostituzione di vecchi impianti minori — e del settore vitivinicolo nei comprensori delimitati del ricordato decreto del Presidente della Repubblica n. 930.

Per ciò che concerne gli impianti per la disinfestazione dei prodotti, sarà perseguita la loro realizzazione nel posto di più intenso traffico della Regione sito nel territorio in parola.

5° *Territorio. — Carnia - Valcanale - Canal del Ferro*

Allo scopo di assicurare la difesa del suolo in montagna ed il ripristino delle condizioni di buon ordine idraulico saranno applicati in modo coordinato i diversi strumenti tecnici dell'idronomia montana: sistemazione idraulica (invasi di laminazione in alveo e fuori alveo; arginature trasversali e longitudinali, dighe di trattenuta) ed idraulico-forestale; rimboschimenti; inerbimenti con finalità protettive; sistemazioni idraulico-agrarie; ricostituzione dei boschi degradati e dei pascoli deteriorati; conversioni e trasformazioni dei beni deteriorati da ogni causa nemica (biologica, antropica, fisica).

Del pari, allo scopo di assicurare la utilizzazione dei terreni di montagna a vocazione forestale e l'aumento della produzione legnosa, sarà estesa la selvicoltura produttiva e sarà curato il trasferimento dei terreni abbandonati dalle attività agricole e pastorali al patrimonio indisponibile della Regione.

In particolare gli interventi si svolgeranno, in modo coordinato, secondo le seguenti linee:

— individuazione di bacini idrografici fluviali « modello » per il rilevamento dei principali dati tecnici.

— concentrazione di mezzi finanziari nei bacini più dissestati in modo che sia raggiunta quella soglia minima di spesa che consente il raggiungimento di risultati definitivi per la sistemazione del bacino, salvo i casi di carattere eccezionale, che richiedono interventi di pronta urgenza;

— ampliamento e riorganizzazione delle attività vivaistiche secondo i principi di una produzione economica strettamente correlata alle esigenze bio-ecologiche delle zone di intervento, ed affidamento, ove possibile, di tale attività all'Azienda regionale delle foreste;

— esecuzione dei lavori di sistemazione montana dei bacini modello e di particolare impegno tecnico e finanziario, mediante il sistema in economia, da parte della Amministrazione forestale della Regione;

— incentivazione dei rimboschimenti volontari di tipo produttivo e protettivo in tutto il territorio e con esclusione dei terreni che possono trovare una economica valorizzazione agraria e zootecnica.

Per quanto attiene il settore agricolo di questo territorio, prettamente montano, in relazione agli obiettivi di sviluppo da perseguire come già indicato, gli interventi seguiranno le seguenti linee.

— ridimensionamento, specializzazione, ristrutturazione, attraverso le opportune forme, delle aziende agro-silvo-pastorali;

— sviluppo e sostegno degli allevamenti a conduzione associata ove le condizioni ambientali lo consiglino;

— risanamento, difesa sanitaria e miglioramento genetico-produttivo del bestiame bovino anche con l'acquisto di riproduttori ed in funzione del rifornimento di soggetti da allevamento per la pianura;

— miglioramento e massimo potenziamento delle produzioni foraggere dei prati, dei prati-pascoli e dei pascoli, con particolare riguardo ai piani di ristrutturazione delle malghe;

— incentivazione delle opere civili di servizio a favore dell'agricoltura e per le esigenze della popolazione montana;

— sviluppo di una efficiente e capillare azione di divulgazione e di assistenza tecnica da assicurare con tecnici specializzati alle aziende familiari, alle imprese zootecniche, ai conduttori di malghe, alle cooperative di allevatori; costituzione di un Centro di addestramento professionale;

— sviluppo e sostegno di tutte le iniziative associative-cooperativistiche per la diffusione della meccanizzazione, per la gestione di malghe e pascoli, per la concentrazione, la lavorazione e commercializzazione dei prodotti, con particolare riguardo al caseificio;

— sostegno delle aziende familiari di tipo part-time attraverso un'azione di assistenza tecnica-capillare e di miglioramento generale del patrimonio zootecnico bovino e delle specie animali minori;

— sviluppo e sostegno della frutti-orto-frutticoltura e degli allevamenti delle specie animali minori, anche se destinati all'autoconsumo delle famiglie degli allevatori, compresi gli allevamenti di trote;

— incentivi a favore dell'edilizia rurale al servizio di complessi zootecnici.

6° *Territorio. — Prealpi Carniche.*

Anche in questo territorio, in cui sono rilevabili caratteri di forte dissesto idrogeologico, saranno seguite le direttive indicate per il territorio precedente.

Inoltre sarà presa in considerazione la possibilità di costituire grandi invasi di laminazione in alveo, i quali, oltre alla laminazione delle piene, permettono lo sfruttamento irriguo e per altri scopi.

Sarà realizzato un efficace intervento della pubblica Amministrazione per l'incremento del patrimonio indisponibile forestale mediante l'acquisto dei terreni abbandonati.

Per quanto riguarda le attività più direttamente agricole, le considerazioni e le direttive indicate per il territorio precedente saranno applicate anche per questo. Peraltro, saranno maggiormente considerate le necessità connesse al miglioramento ed incremento dei prati e pascoli di fondovalle.

7° *Territorio. — Prealpi Giulie*

Anche in questo territorio saranno seguite le direttive indicate per la sistemazione idrogeologica dei terreni.

Per quanto attiene la tutela, la conservazione ed il potenziamento del patrimonio forestale esistente si tenderà al miglioramento dei boschi mediante le conversioni e le trasformazioni, il coniferamento, la lotta antiparassitaria, la ricostituzione dei castagneti da frutto. Questo ultimo problema sarà particolarmente curato.

Sarà altresì attuata una vasta azione di ampliamento della superficie forestale mediante i principi della selvicoltura naturalistica sui versanti in forte pendio e nei bacini a regime torrentizio mentre sui terreni pianeggianti, ma solo se fuori dall'area economica delle colture agrarie, sarà sviluppata la selvicoltura produttiva accelerata.

Tenuto conto della particolare situazione di depressione socio-economica, le azioni da svolgere, pur rimanendo nelle linee generali le stesse di quelle indicate per i territori 5° e 6°, dovranno qui prevedere più consistenti interventi per quanto attiene le infrastrutture (viabilità interpoderale, acquedotti, elettrodotti rurali), la cooperazione (caseifici e stalle sociali), la assistenza tecnica alle aziende e l'istruzione professionale degli agricoltori-allevatori.

Saranno oggetto di particolare sostegno le aziende familiari a indirizzo zootecnico specializzato che possono qui trovare migliori condizioni ambientali di sviluppo su base competitive.

Altri interventi sull'intero territorio regionale.

In connessione e ad integrazione degli interventi preferenziali sopraindicati, che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi d'intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra parte, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e curando l'istituzione di centri di formazione professionale specie per la zootecnia, l'irrigazione, l'ortofrutticoltura e la cooperazione.

Vista l'importanza rivestita nella Regione dal problema zootecnico e di quello forestale, le relative azioni si conformeranno essenzialmente all'esigenza di:

— sollecitare l'incremento ed il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico, quello bovino in ispecie, la organizzazione degli allevatori, l'efficienza dei mercati specializzati; da ciò, l'istituzione di un organico complesso per la fecondazione artificiale;

— incrementare e diffondere la silvicoltura — protettiva ed anche produttiva —; risolvere il grave problema della difesa del suolo e della regimazione idraulica sull'intero territorio; costituire un sistema di invasi per le ampie superfici seccagne vocate all'irrigazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

Il Ministro: RESTIVO

(5082)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di alcune zone site nel territorio del comune di Pavia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Pavia per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 22 novembre 1961, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona delle vie S. Ulderico, piazza della Rosa, via Lazzaro Spallanzani, via Alessandro Volta, via S. Epifanio nel comune di Pavia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pavia;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del signor Castellotti Domenico, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè è caratterizzata oltre che da edifici di interesse monumentale sottoposti al vincolo di legge quali: l'antico Collegio Ghislieri, l'edificio settecentesco di S. Epifanio e quello dell'Orto botanico, anche dalla copiosa vegetazione di alberi di alto fusto del giardino Ghislieri e di piazza della Rosa, nonchè dalla copiosa esposizione delle rare e varie essenze di fiori dell'Orto botanico e che gli edifici prospicienti le sopraindicate vie, dalle tipiche facciate di architettura prevalentemente ottocentesca, bene armonizzati nell'ambiente in cui sorgono, formano un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

Il caratteristico ambiente della città di Pavia, delimitato dalla via S. Ulderico, piazza della Rosa, via Lazzaro Spallanzani, via Alessandro Volta, via S. Epifanio e a nord dalla piazza del Collegio Ghislieri — ivi incluse le facciate degli edifici prospicienti le sopraindicate vie lungo il tracciato esterno del vincolo — ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Pavia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pavia

Verbale n. 1 - Adunanza del 22 novembre 1961

(*Omissis*).

PAVIA - Tutela paesistica della zona delle vie: S. Ulderico; via Lazzaro Spallanzani; via Alessandro Volta; via S. Epifanio.

(*Omissis*).

La Commissione:

Considerato che le vie S. Ulderico, via Lazzaro Spallanzani, via Alessandro Volta, via S. Epifanio, sono caratterizzate, oltre che da edifici di interesse monumentale sottoposti al vincolo di legge quali: l'antico Collegio Ghislieri, l'edificio settecentesco di S. Epifanio e quello dell'Orto botanico, anche dalla copiosa vegetazione di alberi di alto fusto del giardino Ghislieri e di piazza della Rosa, nonchè dalla copiosa esposizione delle rare e varie essenze di fiori dell'Orto botanico;

Che gli edifici prospicienti le sopraindicate vie, dalle tipiche facciate di architettura prevalentemente ottocentesca, bene armonizzati nell'ambiente in cui sorgono, formano un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, nella spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Considerata la necessità di tutelare la zona sopradescritta onde non venga deturpata da un'edilizia non controllata;

Delibera

con voto contrario del geom. De Bernardi, rappresentante dell'Associazione industriali di Pavia, l'apposizione del vincolo ai sensi dell'art. 1 n. 3 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona delimitata dalla via S. Ulderico, piazza della Rosa, via Lazzaro Spallanzani, via Alessandro Volta e via S. Epifanio.

(5463)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Monticello (Como).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 novembre 1964, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Monticello;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Monticello (Como);

Viste le opposizioni presentate a termine di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Monticello e del dott. Ambrogio Codazzi, che si dichiarano infondate;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè concorre a delineare quella zona della Brianza caratterizzata da una bellezza paesistica

tradizionale — tipico movimento collinoso alternato a zone pianeggianti presentanti alberature caratteristiche e rare — la quale nel Comune di cui trattasi si pone come un sottofondo generale ad episodi di particolare bellezza accompagnati alla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che ne permettono godimento; ed inoltre forma un vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale, che coincide, senza soluzione di continuità, con un'ampia area della Brianza di cui Monticello ed i Comuni adiacenti fanno parte;

Considerato che i caratteri di bellezza naturale riscontrati dalla Commissione provinciale concorrono, sia pure in diverso grado, a formare i quadri d'insieme nel cui contesto le parti meno pregevoli assumono una funzione d'inscindibilità dal vincolo, tanto da richiedersi che la zona da assoggettare a tutela coincida con i confini del territorio comunale;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Monticello (Como) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La Soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Monticello provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata giusta l'art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 12 maggio 1967

p. *Il Ministro*: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como

Verbale n. 2 - *Adunanza del* 10 *novembre* 1964

Convocata con lettera raccomandata 3 novembre 1964 numero 7951, si è riunita oggi 10 novembre 1964, alle ore 9,30, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Como, in via Borgovico 82, la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, per la trattazione dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

COMUNE DI MONTICELLO - Vincolo sull'intero territorio comunale.

E' presente il sindaco che dichiarandosi in linea di massima favorevole al vincolo, fatto salvo per il Comune il diritto di fare eventuali osservazioni in sede di pubblicazione del provvedimento, informa che è già operante per il comune di Monticello un piano di azzonamento rispondente alle più moderne esigenze della pianificazione territoriale.

La Commissione:

Considerato che il territorio del comune di Monticello concorre a delineare quella zona della Brianza caratterizzata da una bellezza paesistica tradizionale — tipico movimento collinoso alternato a zone pianeggianti presentanti alberature caratteristiche e rare — la quale nel Comune di cui trattasi costituisce come il sottofondo generale ad episodi di particolare bellezza accompagnati alla presenza di punti di vista accessibili al pubblico che ne permettono il godimento;

Ritenuto inoltre che un'alterazione dei surricordati valori paesistici comprometterebbe l'aspetto generale del vasto complesso di cose immobili componenti un caratteristico insieme avente valore estetico e tradizionale, coincidente, senza soluzione di continuità, con un'ampia parte della Brianza di cui Monticello ed i Comuni adiacenti fanno parte;

Visto pertanto che incontrollati interventi edilizi, od altro, nel territorio del comune di Monticello comprometterebbero la esistenza stessa, o quanto meno, la godibilità dei valori sopradescritti da parte del pubblico;

Delibera

all'unanimità l'apposizione del vincolo paesistico ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sull'intero territorio del comune di Monticello, delimitato come segue:

nord: dalla linea di confine dei comuni di Cassago Brianza, Barzanò e Viganò;

est: dalla linea di confine del comune di Missaglia;

sud: dalla linea di confine del comune di Casatenovo;

ovest: dalla linea di confine dei comuni di Besana Brianza e Renate.

(*Omissis*).

(5462)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1967.

Classificazione tra le provinciali di una strada nelle province di Alessandria e di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visti gli atti rispettivamente in data 18 gennaio 1966, n. 159/38338, e 10 ottobre 1966, n. 349/13566, con i quali le Amministrazioni provinciali di Genova ed Alessandria hanno deliberato, ciascuna per la parte di propria competenza, di classificare provinciale la strada comunale « Mongiardino Ligure-Molino di Salata-Vobbia-Crocefieschi » della estesa complessiva di chilometri 13 + 272;

Visto il voto n. 49 del 21 febbraio 1967, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, commi *a*) e *d*) della legge n. 126;

Ritenuto che, la strada suindicata può, pertanto, essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge 12 febbraio 1958, n. 126 ed attribuita alle provincie di Alessandria e di Genova;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada: « Mongiardino Ligure-Molino di Salata-Vobbia-Crocefieschi » è classificata provinciale ed attribuita alle Amministrazioni provinciali di Alessandria e di Genova per i rispettivi tratti di competenza:

Alessandria: « Mongiardino Ligure-Molino di Salata » di km. 6 + 622;

Genova: « Molino di Salata-Vobbia-Crocefieschi » di km. 6 + 650.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 maggio 1967

Il Ministro: MANCINI

(5535)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1967.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le succesisve disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società di assicurazioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa complementare di assicurazioni sulla vita e di una opzione a scadenza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa complementare di assicurazioni sulla vita e la seguente opzione a scadenza, presentate dalla Società di assicurazioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

Tariffa relativa all'assicurazione complementare per il pagamento immediato, al verificarsi dell'invalidità, del capitale assicurato con un'assicurazione di tipo misto;

Valori di opzione per la conversione del capitale pagabile alla scadenza del contratto in una rendita vitalizie su due teste, parzialmente o totalmente reversibile.

Roma, addì 17 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5738)

DECRETO MINISTERIALE 17 maggio 1967.

Revoca nei confronti della ditta « J.M.A. - Japigia Medicinali Affini » delle autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torre a Mare (Bari), specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto n. 2440 in data 29 ottobre 1958, con il quale, la ditta « J.M.A. Japigia Medicinali Affini » legalmente rappresentata dal dott. Vito Divella fu autorizzata a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torre a Mare (Bari), via Nizza, 28/30, specialità medicinali chimiche e biologiche, purchè registrate, nonchè preparati galenici nelle forme farmaceutiche di fiale, sciroppi, supposte, pomate e compresse;

Visto che dalla ispezione tecnica effettuata in data 23 marzo 1965 è risultato che l'officina farmaceutica di cui sopra non è più funzionante e che il dott. Vito Divella ha dichiarato che la ditta in parola è stata posta in liquidazione ed ha cessato ogni attività nel campo farmaceutico;

Visto anche l'esito degli accertamenti effettuati a cura dell'Ufficio del medico provinciale di Bari in data 9 febbraio 1967, dai quali risulta che i locali siti in via Nizza n. 28/30 già appartenenti alla ditta in parola non sono più adibiti a laboratorio farmaceutico;

Ritenuto che nella fattispecie, pertanto, esistano gli estremi per la revoca delle autorizzazioni concesse con il decreto ministeriale citato nelle premesse;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituiti rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

Sono revocate nei confronti della ditta J.M.A. Japigia Medicinali Affini, le autorizzazioni a produrre nella propria officina farmaceutica sita in Torre a Mare (Bari), via Nizza n. 28/30, specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici concesse con il decreto ministeriale n. 2440 in data 29 ottobre 1958.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il medico provinciale di Bari è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 17 maggio 1967

Il Ministro: MARIOTTI

(5722)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1967.

Autorizzazione alla « Società Italiana Assicurazioni Trasporti » - S.I.A.T. - s.p.a., con sede in Genova, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica e trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Società Italiana Assicurazioni Trasporti » - S.I.A.T. - s.p.a., con sede in Genova, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica e trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Società Italiana Assicurazioni Trasporti » - S.I.A.T. - s.p.a., con sede in Genova, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica e trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 26 maggio 1967

Il Ministro: ANDREOTTI

(5900)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Chimica generale ed inorganica » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di « Chimica generale ed inorganica » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5774)

Vacanza della cattedra di « Diritto romano » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania è vacante la cattedra di « Diritto romano », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5775)

Vacanza della cattedra di « Petrografia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino è vacante la cattedra di « Petrografia » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5776)

Vacanza della cattedra di « Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni » presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di architettura del Politecnico di Torino è vacante la cattedra di « Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(5777)

Vacanza delle seconde cattedre di « Letteratura latina » e di « Letteratura greca » presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bologna sono vacanti le seconde cattedre di « Letteratura latina » e di « Letteratura greca », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti ai trasferimenti medesimi dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(6043)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Valledolmo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Valledolmo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.657.546, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5837)

Autorizzazione al comune di Ustica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Ustica (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.079.461, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5838)

Autorizzazione al comune di Godrano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Godrano (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.333.972, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5839)

Autorizzazione al comune di Chiusa Sclafani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Chiusa Sclafani (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.197.431, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5840)

Autorizzazione al comune di Campofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Campofiorito (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.855.351, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5841)

Autorizzazione al comune di Viagrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Viagrande (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.911.758, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5842)

Autorizzazione al comune di Cianciana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Cianciana (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.666.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5843)

Autorizzazione al comune di Campobello di Licata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Campobello di Licata (Agrigento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 98.333.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5844)

Autorizzazione al comune di Frattamaggiore ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1967, il comune di Frattamaggiore (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5873)

Autorizzazione al comune di Menfi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Menfi (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 108.168.951, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5845)

Autorizzazione al comune di Calatabiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Calatabiano (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.962.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5846)

Autorizzazione al comune di Gravina di Catania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Gravina di Catania (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.561.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5847)

Autorizzazione al comune di Mascalucia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Mascalucia (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.378.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5848)

Autorizzazione al comune di Pedara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Pedara (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.720.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5849)

Autorizzazione al comune di Mirabella Imbaccari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 maggio 1967, il comune di Mirabella Imbaccari (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.155.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5850)

Autorizzazione al comune di Celle di Bulgheria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1967, il comune di Celle di Bulgheria (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.627.270 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5793)

Autorizzazione al comune di Civitella Roveto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Civitella Roveto (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 6.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 15.

(5795)

Autorizzazione al comune di Civitella in Val di Chiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1967, il comune di Civitella in Val di Chiana (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.294.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5796)

Autorizzazione al comune di Motta d'Affermo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Motta d'Affermo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.120.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5807)

Autorizzazione al comune di Montagnareale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Montagnareale (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.924.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5808)

Autorizzazione al comune di Itala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Itala (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.510.800, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5810)

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo di Brolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 maggio 1967, il comune di Sant'Angelo di Brolo (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.483.959, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5809)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1967, il comune di Santa Lucia di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.866.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5797)

Autorizzazione al comune di Conca della Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1967, il comune di Conca della Campania (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.648.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5799)

Autorizzazione al comune di Caserta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1967, il comune di Caserta viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5792)

Autorizzazione al comune di Castel Castagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministerialei n data 26 maggio 1967, il comune di Castel Castagna (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.540.549, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 15.

(5804)

Autorizzazione al comune di Vicoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministerialei n data 26 maggio 1967, il comune di Vicoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.808.535, per la copertura del disavanzo economico del del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 15.

(5805)

Autorizzazione al comune di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 maggio 1966, il comune di Genova viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 6.000.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5806)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifiche apportate a precedenti decreti di concessioni di ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 22 marzo 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967 registro n. 54 Esercito, foglio n. 91

I seguenti decreti relativi a concessioni di ricompense al valore militare sono rettificati come qui di seguito indicato:

Decreto presidenziale 5 settembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1966, registro n. 60 Esercito, foglio n. 260 (Bollettino ufficiale 1966, dispensa 47, pagina 6517):

D'Agnano Adolfo. Il luogo di nascita è: S. Vito dei Normanni (Brindisi).

Regio decreto 23 gennaio 1921, registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1921, registro n. 192 Guerra, foglio n. 123 (Bollettino ufficiale 1921, dispensa 5, pagina 172):

Pacitto Luigi, da Frosinone (Roma), 74° Reggimento fanteria. Le generalità vengono così rettificate: Pacitto Luigi, fu Giuseppe e fu Miele Vincenza, nato il 15 dicembre 1892 a Cassino (Frosinone).

Decreto presidenziale 18 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1966, registro n. 69 Esercito, foglio n. 50 (Bollettino ufficiale 1966, dispensa 52, pagina 7143):

Pinna Giuseppe, nato a Borore (Nuoro) il 22 luglio 1897. La motivazione della croce al valore militare « sul campo » deve intendersi completata con la seguente frase finale: « Sottufficiale di elette virtù morali e militari ».

Regio decreto 26 agosto 1926, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1926, registro n. 15 Guerra, foglio n. 49 (Bollettino ufficiale 1926, dispensa 50, pagina 3444):

Pirazzo Stefano, da Ginosa (Lecce), Reggimento cav. « Padova », matricola 21698. Il cognome viene così rettificato: Pirrazzo.

Regio decreto 29 novembre 1941, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1942, registro n. 1 Guerra, foglio n. 319 (Bollettino ufficiale 1942, dispensa 17, pagina 1231):

Savino Silvio, di Antonio e di Romano Antonia, da Perugia, caporale 31° Reggimento fanteria. Le generalità vengono così rettificate: Savini Silvio di Davide e di Gallese Laura, nato a Pescara il 12 giugno 1915.

(5448)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Sestri Levante

Con decreto ministeriale in data 15 maggio 1967, n. 452, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Sestri Levante.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5450)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 1967, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 260, su conforme decisione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria), è stato annullato l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1959, con il quale era stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'ing. Gino Greggio nella sua qualità di presidente dell'Ordine degli ingegneri di Venezia e di presidente del Collegio ingegneri ed architetti della provincia di Venezia e - per effetto - era stata annullata la circolare 5 maggio 1955, n. 1003, del Ministero dei lavori pubblici, avente per oggetto « limiti dell'attività professionale dei geometri ».

(5474)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Caserta

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;
Vista la tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Caserta, con la retribuzione iniziale di L. 473.900 annue lorde, gruppo 1°.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Napoli.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;
4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;
8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;
9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal diseretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri Enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio;

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere b), c), d), e) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1967
Registro n. 13 *Grazia e giustizia, foglio n.* 312

(5784)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva.

IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che detta norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 15 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti in data 5 dicembre stesso anno al registro n. 6, foglio n. 91 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1967, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Considerata la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero della pubblica istruzione, rispettivamente in data 16 febbraio 1967 e 1° marzo 1967;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva del Ministero del turismo e dello spettacolo è composta come segue:

Presidente:
Irbicella dott. Mario, consigliere della Corte dei conti.

Membri:
Minervini prof. Gustavo, ordinario di diritto commerciale nell'Università di Napoli;
De Rosa prof. Luigi, ordinario di storia economica nell'Università di Bari;
Bossa dott. Argante, direttore generale;
Saffioti dott. Antonio, ispettore generale.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il direttore di sezione dott. Michele Sorace.

Ai componenti e al segretario della Commissione esaminatrice sarà corrisposto il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni e la relativa spesa graverà sul capitolo 1092 del bilancio del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1967 e sul corrispondente capitolo per l'anno finanziario successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 marzo 1967

Il Ministro: CORONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1967
Registro n. 2, *foglio n.* 307

(5813)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Recoaro Terme (Vicenza).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 13 ottobre 1966 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Recoaro Terme (Vicenza);

Visto il decreto ministeriale in data 15 aprile 1967, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Recoaro Terme, nell'ordine appresso indicato:

1.	Riolfatti dott. Tullio	punti	82,78	su 132
2.	Bortolan dott. Mariano	»	78,28	»
3.	Caruso dott. Antonio	»	77,58	»
4.	Dell'Isola dott. Erasmo	»	76,43	»
5.	Fuscà dott. Cesare	»	75,78	»
6.	Mistrangelo dott. Pio	»	75,60	»
7.	Camato dott. Michele	»	75,48	»
8.	Rocchi dott. Carlo	»	75,36	»
9.	Piccoli dott. Bruno	»	75,27	»
10.	Latrofa dott. Antonio	»	75,15	»
11.	Coverlizza dott. Mario, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	74,72	»
12.	Calistri dott. Umberto	»	74,72	»
13.	Medicamento dott. Umberto	»	74,35	»
14.	Magli Francesco	»	74 —	»
15.	Mistretta dott. Francesco	»	72,70	»
16.	Fiora dott. Sergio	»	72,56	»
17.	Scandaliato dott. Gaspare	»	72,13	»
18.	Cacciotti Sergio	»	71,58	»
19.	Scolari dott. Giovanni	»	71,18	»
20.	Pittà dott. Giuseppe	»	70,96	»
21.	Contaldo Alfonso	»	70,46	»
22.	Bonini Celso	»	69,95	»
23.	Bartelloni dott. Manlio	»	69,86	»
24.	Raineri dott. Giuseppe	»	69,03	»
25.	Cavalieri dott. Leovigildo	»	68,57	»
26.	Marcozzi Pietro, art. 4, legge 9 agosto 1954, n. 748	»	68 —	»
27.	Bernardi Celio	»	68 —	»
28.	Facondi Giovanni	»	67,74	»

29. Tricomi Quintino . . . . punti 67,50 su 132
30. Geraci dott Vincenzo . . . . . » 66,92 »
31. Bartolomei Adelmo . . . . . » 66,87 »
32. Bertino dott. Giuseppe . . . . . » 66,81 »
33. Tobia Pietro . . . . . » 66,66 »
34. Salani dott. Aroldo . . . . . . » 66,63 »
35. Caselgrandi Felice . . . . . . » 66,50 »
36. Rizzi Ernesto . . . . . . » 66,33 »
37. Flacco Fioravante . . . . . . » 66,24 »
38. Pastore dott. Ettore . . . . . » 65,81 »
39. Bruschi dott. Vinicio . . . . . » 65,64 »
40. Trapani Leopoldo . . . . . » 65,53 »
41. Fabbiani dott. Grazioso . . . . . » 64,28 »
42. Vitale Francesco . . . . . » 63,83 »
43. Pellei Athos . . . . . » 63,66 »
44. Rollone Eusebio . . . . . » 62,50 »
45. Salerno dott. Vincenzo . . . . . » 62,23 »
46. Dedoni dott. Livio . . . » 60,66 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 maggio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5441)

Quarta assegnazione dei vincitori del concorso per titoli e per esami a trecentonove posti di segretario capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 3 agosto 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 24 agosto 1964, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina a trecentonove posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacanti nelle segreterie comunali della classe terza;

Visto il decreto ministeriale in data 24 giugno 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 7 luglio 1966, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al suddetto concorso;

Visto il decreto ministeriale in data 15 luglio 1966, con il quale si è proceduto alla assegnazione alle segreterie comunali della classe terza dei vincitori del suddetto concorso;

Visto i decreti ministeriali in data 19 novembre 1966 e 20 febbraio 1967, con i quali, a seguito della rinuncia, cessazione dal servizio e decadenza dalla nomina di alcuni dei predetti candidati, si è disposta l'assegnazione alle segreterie comunali della classe terza. resesi in conseguenza disponibili, di due gruppi, rispettivamente, di 33 e 6 candidati dichiarati idonei;

Considerato che, a seguito della rinuncia alla nomina a segretario capo di 1ª classe espressa da due dei predetti sei candidati risultati vincitori, si può procedere, a norma dell'art. 238 della legge 27 giugno 1942, n. 851, all'assegnazione alle segreterie comunali, risultate in conseguenza disponibili, di due candidati dichiarati idonei che seguono nella graduatoria l'ultimo dei vincitori del concorso di che trattasi;

Viste le indicazioni, in ordine di preferenza, delle sedi espresse dai candidati;

Presa in esame la situazione delle singole segreterie comunali messe a concorso in relazione alle esigenze di servizio;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748 ed 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottoindicati candidati dichiarati idonei nella graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a trecentonove posti di segretario comunale capo di 1ª classe vacante nelle segreterie comunali della classe terza, sono assegnati alle sedi a fianco di ciascuno indicate, a decorrere dal 10 giugno 1967:

1) Gardoni Giovanni: Ferrandina (Matera);
2) Scuto Giuseppe: Montella (Avellino).

I predetti candidati sono nominati segretari capi di 1ª classe a decorrere dal 10 giugno 1967, subordinatamente alla effettiva assunzione del servizio presso la sede assegnata.

I prefetti delle rispettive Province sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 maggio 1967

p. *Il Ministro*: GASPARI

(5528)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina della 2ª Sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso per esami e per titoli a duecentodieci posti di segretario amministrativo in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « norme di applicazione » dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1964, n. 941, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecentodieci posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, contenente norme per la corresponsione dei compensi alle Commissioni esaminatrici e per la composizione delle Commissioni stesse;

Considerato che hanno portato a termine la seconda prova scritta del concorso di cui sopra quattromilaseicentocinquanta candidati;

Viste le proprie deliberazioni n. 31/P.2.1.1. in data 10 agosto 1964 e n. 75/P.2.1.1. in data 7 dicembre 1966, con le quali è stata nominata la Commissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso suddetto;

Delibera:

Per l'espletamento del concorso pubblico a duecentodieci posti di segretario in prova, citato nelle premesse, la Commissione originaria - che diventa 1ª Sottocommissione - è integrata dalla seguente 2ª Sottocommissione così composta:

Membri:
Cutrona dott. Giuseppe, ispettore c. sup.re;
Polverari dott. ing. Giacomo, ispettore c. sup.re;
De Campora dott. Gaetano, ispettore c. sup.re;
Iacurto dott. Americo, ispettore c. sup.re;
Giannaccari prof. Luigi, docente in lettere;
Caracciolo prof.ssa Liliana, docente in lettere.

Segretario:
Cosentino Antonio, segr. sup. 1ª classe.

Roma, addì 11 maggio 1967

Il direttore generale: FIENGA

(5498)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del concorso a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico dell'agricoltura, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 1° ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1966, registro n. 18, foglio n. 242, ed il decreto ministeriale 25 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1966, registro n. 20, foglio n. 8, concernente la costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esame colloquio a duecentoventidue posti di vice esperto nel ruolo tecnico ad esaurimento della carriera di concetto, riservato al personale in servizio al 31 dicembre 1964 presso gli Enti e sezioni di riforma fondiaria, concorso indetto con il decreto ministeriale 5 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1966, registro n. 6, foglio n. 9;

Considerato che altri impegni di servizio non consentono al segretario della Commissione esaminatrice del concorso di continuare a partecipare ai lavori della Commissione stessa;

Decreta:

In sostituzione del dott. Wladimiro Di Censo è nominato segretario della Commissione esaminatrice del concorso a duecentoventidue posti di vice esperto indicato nelle premesse, il direttore di sezione dott. Michele De Bellis.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 marzo 1967

p. *Il Ministro*: CAMANGI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *aprile* 1967
Registro n. 8, *foglio n.* 346

(5436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata per la Decorazione pittorica disponibile al 1° ottobre 1965 negli Istituti d'arte.

Nel n. 16 del Bollettino ufficiale, parte II del Ministero della pubblica istruzione, in data 20 aprile 1967, sono stati pubblicati la relazione della Commissione giudicatrice ed i risultati del concorso per merito distinto, per titoli ed esame, ai fini del passaggio anticipato alla 3ª classe di stipendio, ad un posto di insegnante d'arte applicata per la Decorazione pittorica, disponibile al 1° ottobre 1965 negli Istituti d'arte.

(5496)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966, relativo alla assegnazione delle condotte ostetriche alle candidate dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta bandito con decreto n. 7214 del 10 settembre 1965;

Considerato che l'ostetrica Marino Domenica, vincitrice della condotta ostetrica di Martirano, ha rinunziato;

Vista la graduatoria delle idonee al concorso predetto approvato con decreto n. 9088 del 14 novembre 1966;

Considerato che le concorrenti appresso indicate, collocate in graduatoria dopo l'ostetrica Marino Domenica regolarmente interpellate, hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che l'ostetrica Ritrovato Olinda che segue in graduatoria, regolarmente interpellata, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta ostetrica di Martirano indicata dalla medesima nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 9098 del 15 novembre 1966, l'ostetrica Ritrovato Olinda è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica di Martirano in sostituzione dell'ostetrica Marino Domenica, rinunziataria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e del comune di Martirano.

Catanzaro, addì 16 maggio 1967

(5652) *Il medico provinciale*: GIUTTARI

REGIONI

REGIONE SICILIANA

LEGGE 19 gennaio 1967, n. **13.**

Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1951-52.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 4 del 28 gennaio 1967*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Entrate e spese di competenza dell'anno finanziario 1951-52

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, accertate nell'anno finanziario 1951-52, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	510.297.615
delle quali furono riscosse	»	145.721.351
e rimasero da riscuotere	L.	364.576.264

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, impegnate nell'anno finanziario 1951-52, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	510.085.932
delle quali furono pagate	»	82.743.513
e rimasero da pagare	L.	427.342.419

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'anno finanziario 1951-52, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive		
Entrata	L.	360.297.615
Spesa	»	360.085.932
Differenza	L.	211.683
Movimento di capitali		
Entrata	L.	150.000.000
Spesa	»	150.000.000
Operazioni per conto di terzi		
Entrata	L.	—
Spesa	»	—
Riepilogo generale		
Entrata	L.	510.297.615
Spesa	»	510.085.932
Differenza	L.	211.683

Entrate e spese residue dell'anno finanziario 1950-51

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario 1950-51, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	165.993.072
delle quali furono riscosse	»	20.175.072
e rimasero da riscuotere	L.	145.818.000

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'anno finanziario 1950-51, restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 285.744.315
delle quali furono pagate . . . . » 120.782.648

e rimasero da pagare . . . . L. 164.961.667

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1951-52

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'anno finanziario 1951-52, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno finanziario 1951-52 (art. 1) . L. 364.576.264
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'anno finanziario 1950-51 (art. 4) » 145.818.000

Residui attivi al 30 giugno 1952 L. 510.394.264

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1951-52 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'anno finanziario 1951-52 (art. 2) . L. 427.342.419
Somme rimaste da pagare sui residui dell'anno finanziario 1950-51 (art. 5) » 164.961.667

Residui passivi al 30 giugno 1952 L. 592.304.086

Art. 8.

La situazione finanziaria dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, alla fine dell'anno finanziario 1951-52, risulta come segue:

Attività

Entrate dell'anno finanziario 1951-52 . .	L.	510.297.615
Aumento nei residui proventi dagli anni finanziari 1950-51 e precedenti . .	»	59.900.000
	L.	570.197.615

Passività

Spese dell'anno finanziario 1951-52 . . .	L.	510.085.932
Aumento nei residui passivi provenienti dagli anni finanziari 1950-51 e precedenti	»	60.111.683
	L.	570.197.615

Fondo di cassa

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 81.909.822 il fondo di cassa alla chiusura dell'anno finanziario 1951-52, come risulta dai seguenti dati:

Attività

Residui attivi al 30 giugno 1952 per:

Somme rimaste da riscuotere . . .	L.	510.394.264
Somme riscosse e non versate . . .	»	—
Fondo di cassa	»	81.909.822
	L.	592.304.086

Passività

Residui passivi al 30 giugno 1952 . . .	L.	592.304.086
	L.	592.304.086

Disposizioni finali

Art. 10.

E' istituito nella categoria III — Operazioni per conto di terzi — il seguente articolo aggiunto n. 32 *bis* « Rimborso dell'indennità complementare corrisposta alle guardie del Corpo delle foreste », con la iscrizione, in conto residui, della somma di lire 40.000 proveniente dall'art. n. 31 dell'esercizio finanziario 1950-51.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 gennaio 1967

CONIGLIO

LEGGE 19 gennaio 1967, n. 14.

Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1952-53.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 4 del 28 gennaio 1967*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Entrate e spese di competenza dell'anno finanziario 1952-53

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, accertate nell'anno finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 530.740.624
delle quali furono riscosse . . . . » 450.047.773

e rimasero da riscuotere . . . . L. 80.692.851

Art. 2

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, impegnate nell'anno finanziario 1952-53, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in . . . . L. 532.818.765,40
delle quali furono pagate . . . . . » 140.929.148

e rimasero da pagare . . . . . L. 391.889.617,40

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'anno finanziario 1952-53 rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	530.740.624
Spesa	»	382.818.765,40
Differenza	L.	147.921.858,60

Movimento di capitali

Entrata	L.	—
Spesa	»	150.000.000
Differenza	L.	150.000.000

Operazioni per conto di terzi

Entrata	L.	—
Spesa	»	—

Riepilogo generale

Entrata	L.	530.740.624
Spesa	»	532.818.765,40
Differenza	L.	2.078.141,40

Entrate e spese residue dell'anno finanziario 1951-52

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario 1951-52 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	510.394.264
delle quali furono riscosse	»	234.305.100
e rimasero da riscuotere	L.	276.089.164

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'anno finanziario 1951-52, restano determinate, come dal conto consuntivo, in	L.	590.225.944,60
delle quali furono pagate	»	68.622.810
e rimasero da pagare	L.	521.603.134,60

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1952-53

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'anno finanziario 1952-53, sono stabiliti dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno finanziario 1952-53 (art. 1) . .	L.	80.692.851
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'anno finanziario 1951-52 (art. 4) .	»	276.089.164
Residui aattivi al 30 giugno 1953	L.	356.782.015

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1952-53 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'anno finanziario 1952-53 (art. 2) . . .	L.	391.889.617,40
Somme rimaste da pagare sui residui dell'anno finanziario 1951-52 (art. 5) .	»	521.603.134,60
Residui passivi al 30 giugno 1953	L.	913.492.752

Art. 8.

La situazione finanziaria dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, alla fine dell'anno finanziario 1952-53, risulta come segue:

Attività		
Entrate dell'anno finanziario 1952-53 . .	L.	530.740.624
Diminuzione nei residui passivi provenienti dagli anni finanziari 1951-52 e precedenti	»	2.078.141,40
	L.	532.818.765,40
Passività		
Spese dell'anno finanziario 1952-53 . .	L.	532.818.765,40
	L.	532.818.765,40

Fondo di cassa

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 556.710.737 il fondo di cassa alla chiusura dell'anno finanziario 1952-53, come risulta dai seguenti dati:

Attività		
Residui attivi al 30 giugno 1953 per:		
Somme rimaste da riscuotere . . .	L.	356.782.015
Somme riscosse e non versate . . .	»	—
Fondo di cassa	»	556.710.737
	L.	913.492.752
Passività		
Residui passivi al 30 giugno 1953 . . .	L.	913.492.752
	L.	**913.492.752**

Disposizioni finali

Art. 10.

E' istituito il seguente articolo aggiunto n. 32 *bis* « Rimborso dell'indennità complementare corrisposta alle guardie del Corpo delle foreste », con l'iscrizione in conto residui della somma di L. 40.000 proveniente dall'articolo n. 32 *bis* dell'esercizio finanziario 1951-52.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 gennaio 1967

CONIGLIO

LEGGE 19 gennaio 1967, n. **15**.

Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1953-54.

(*Pubblicata nel supplemento ordinario alla* Gazzetta Ufficiale *n. 4 del 28 gennaio 1967*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Entrate e spese di competenza dell'anno finanziario 1953-54

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, accertate nell'anno finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo stesso del bilancio, in	L.	468.654.500
delle quali furono riscosse	»	449.980.680
e rimasero da riscuotere	L.	18.673.820

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, impegnate nell'anno finanziario 1953-54, per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	470.558.820,40
delle quali furono pagate	»	343.739.587
e rimasero da pagare	L.	126.819.233,40

Art. 3.

Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'anno finanziario 1953-54, rimane così stabilito:

Entrate e spese effettive

Entrata	L.	468.654.500
Spesa	»	470.558.820,40
Differenza	L.	1.904.320,40

Movimento di capitali

Entrata	L.	—
Spesa	»	—
Differenza	**L.**	—

Operazioni per conto di terzi

Entrata	L.	—
Spesa	»	—

Riepilogo generale

Entrata	L.	468.654.500
Spesa	»	470.558.820,40
Differenza	L.	1.904.320,40

Entrate e spese residue dell'anno finanziario 1953-54

Art. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'anno finanziario 1952-53 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	356.666.515
delle quali furono riscosse	»	80.692.851
e rimasero da riscuotere	L.	275.973.664

Art. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'anno finanziario 1952-53 restano determinate, come dal conto consuntivo del bilancio, in	L.	911.472.931,60
delle quali furono pagate	»	85.565.656
e rimasero da pagare	L.	825.907.275,60

Residui attivi e passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1953-54

Art. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'anno finanziario 1953-54, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'anno finanziario 1953-54 (art. 1) .	L.	18.673.820
Somme rimaste da riscuotere sui residui dell'anno finanziario 1952-53 (art 4)	»	275.973.664
Residui attivi al 30 giugno 1954	L.	294.647.484

Art. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'anno finanziario 1953-54, sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese impegnate per la competenza propria dell'anno finanziario 1953-54 (art. 2) .	L.	126.819.233,40
Somme rimaste da pagare sui residui dell'anno finanziario 1952-53 (art. 5) .	»	825.907.275,60
Residui passivi al 30 giugno 1954	L.	952.726.509

Art. 8.

La situazione finanziaria dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana, alla fine dell'anno finanziario 1953-54, risulta come segue:

Attività

Entrate dell'anno finanziario 1953-54 . .	L.	468.654.500
Diminuzione residui passivi esercizio finanziario 1952-53 e precedenti . . .	»	2.019.820,40
	L.	470.674.320,40

Passività

Spese dell'anno finanziario 1953-54 . .	L.	470.558.820,40
Diminuzione dei residui attivi dell'anno finanziario 1952-53 e precedenti . .	»	115.500
	L.	470.674.320,40

Fondo di cassa

Art. 9.

E' accertato nella somma di L. 658.079.025 il fondo di cassa alla fine dell'anno finanziario 1953-54 come risulta dai seguenti dati:

Attività

Residui attivi al 30 giugno 1954 per:

Somme rimaste da riscuotere . . .	L.	294.647.484
Somme riscosse e non versate . . .	»	—
Fondo di cassa	»	658.079.025
	L.	952.726.509

Passività

Residui passivi al 30 giugno 1954 . .	L.	952.726.509
	L.	952.726.509

Disposizioni finali

Art. 10.

E' istituito il seguente articolo aggiunto n. 34 *bis* « Rimborso dell'indennità complementare corrisposta alle Guardie del Corpo delle foreste », con l'iscrizione in conto residui della somma di L. 40.000 proveniente dall'articolo aggiunto n. 32-*bis* dell'esercizio 1952-53.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 19 gennaio 1967

CONIGLIO

(4076)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.